



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

Area 1

Lavori Pubblici, Espropri

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 23/04/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 74/2013 PER LA RIACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30/04/2024 COMPRESO

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", qual è il territorio del Comune di Breda di Piave, è consentita da 15 Ottobre al 15 Aprile per una durata massima giornaliera di 14 ore, con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;

Atteso che l'art. 5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 e l'art. 1, comma 6, del D.M. 6 ottobre 2022, n. 383, prevedono che, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Considerato il persistere del periodo di eccezionale freddo di questi giorni e preso atto che le temperature previste per il prossimo periodo risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino al 30 Aprile 2024 compreso, per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74, al fine di garantire un benessere abitativo soprattutto per le categorie più fragili quali anziani, bambini e persone in

condizioni precarie di salute;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

A U T O R I Z Z A

l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di n. 7 ore giornaliere, pari alla metà del limite previsto in via ordinaria dall'art. 4 del D.P.R. 74/2013, dalla data odierna e fino al 30 Aprile 2024 incluso.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 1.

IL SINDACO
Cristiano Mosole